



# COMUNE DI BARI

Settore Giardini

---



## REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO

### Disposizioni per la tutela del verde cittadino

---

**Settore Giardini**

Direttore dott.ssa Agr. Erminia Traversa

**Gruppo di lavoro**

Coordinamento: dott. Agr. Erminia Traversa

dott. Agr. Umberto Medicamento

Per. Agr. Francesco Crudele

Per. Agr. Giorgio Catto

dott.ssa Agr. Alessandra Lisi Cervone

---

**Indice**

<b>Titolo I.....</b>	<b>4</b>
<b>Principi ed ambito di applicazione.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 – Principi.....	4
Art. 2 - Finalità e scopo del regolamento.....	4
Art. 3 - Oggetto del regolamento.....	5
<b>Titolo II.....</b>	<b>5</b>
<b>Norme generali per la tutela del verde pubblico.....</b>	<b>5</b>
Art. 4 – Definizioni.....	5
Art. 5 - Presenze vegetali.....	7
Art. 6 - Scavi in prossimità di alberi e arbusti.....	7
Art. 7 – Impianti, linee tecnologiche aeree ed illuminazione in prossimità di alberi.....	9
Art. 8 - Segnalazione di cantieri stradali.....	9
Art. 9 - Allestimento cantieri su aree verdi e alberate.....	10
Art. 10 - Manomissione dei prati e tappeti erbosi.....	11
Art. 11 - Manomissioni del verde orizzontale.....	11
Art. 12 - Interventi agronomici specializzati.....	11
Art. 13 - Contenitori per la raccolta di rifiuti in prossimità di alberature.....	12
Art. 14 - Difesa fitosanitaria e controllo di specie infestanti.....	12
Art. 15 - Salvaguardia delle siepi e degli arbusti.....	13
<b>Titolo III.....</b>	<b>14</b>
<b>Autorizzazioni e stime negli spazi verdi pubblici.....</b>	<b>14</b>
Art. 16 - Interventi di manomissione e/o occupazione.....	14
Art. 17- Ripristini e modalità di pagamento.....	14
Art. 18 - Danni non ripristinabili a soggetti arborei. Stima valore ornamentale e danno biologico all'apparato radicale.....	15
<b>Titolo IV.....</b>	<b>16</b>
<b>Uso, fruizione e affidamento degli spazi verdi pubblici.....</b>	<b>16</b>
Art. 19- Destinazione degli spazi verdi.....	16
Art. 20 – Accesso.....	16
Art. 21 – Uso degli spazi verdi e divieti.....	16
Art. 22 – Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi.....	17
Art. 23 – Gioco.....	18
Art. 24 – Attività sportive e motorie.....	18
Art. 25 – Spazi per cani.....	18
Art. 26 - Attività di animazione.....	19
Art. 27 - Coinvolgimento del cittadino, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde pubblico, affidamento e sponsorizzazione.....	19
<b>Titolo V.....</b>	<b>20</b>
<b>Indirizzi progettuali per nuove realizzazioni e manutenzioni di aree a verde pubblico o ad uso pubblico.....</b>	<b>20</b>
Art. 28 – Indicazioni generali.....	20
Art. 29 - Inserimento ambientale.....	20
Art. 30 – Progettazione di spazi verdi nelle aree destinate a nuove lottizzazioni.....	21
Art. 31- Arredo verde delle aree destinate a parcheggio.....	22
Art. 32– Alberature lungo la viabilità urbana.....	23
Art. 33 – Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.....	24
Art. 34 – Abbattimenti.....	24
Art. 35 – Potature.....	25

Art. 36 – Censimento alberature.....	26
<b>Titolo VI.....</b>	<b>27</b>
<b>Verde privato.....</b>	<b>27</b>
Art. 37 – Indirizzi gestionali.....	27
Art. 38 - Realizzazione di opere edili private.....	28
<b>Titolo VII.....</b>	<b>28</b>
<b>Sanzioni relative alla violazione delle norme sul rispetto e d'uso del verde.....</b>	<b>28</b>
Art. 39 – Vigilanza.....	28
Art. 40 – Sanzioni.....	28
<b>Titolo VIII.....</b>	<b>29</b>
<b>Norme finali.....</b>	<b>29</b>
Art. 41 – Abrogazioni.....	29
Art. 42– Entrata in vigore.....	29
Art. 43 – Clausola finale.....	29
<b>ALLEGATO A.....</b>	<b>30</b>
Stima del valore ornamentale.....	30
Sinistro parziale.....	33
Stima del danno biologico all'apparato radicale.....	34
<b>ALLEGATO B.....</b>	<b>36</b>
SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE NEL TERRITORIO COMUNALE.....	36

## Titolo I

### Principi ed ambito di applicazione

#### *Art. 1 – Principi*

1. La vegetazione in ambiente urbano è un elemento insostituibile del tessuto cittadino, non solo per le salutari funzioni da essa svolte a vantaggio di altri esseri viventi, come per esempio la depurazione dell'aria e dell'acqua, la costituzione e miglioramento del suolo, l'assorbimento dell'anidride carbonica, il rifugio per la vita animale e il miglioramento della varietà biologica del territorio, ma anche perché rappresenta una componente architettonica e paesaggistica di primaria importanza che si inserisce nel contesto della Città accanto ai fabbricati, ai monumenti, ai manufatti di varia natura. Riconoscendone il rilievo anche negli aspetti culturali e ricreativi, l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, disciplina gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.

#### *Art. 2 - Finalità e scopo del regolamento*

1. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, è un valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica e riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, la qualità della vita e il paesaggio.
2. La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone: (a) al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente; (b) all'incremento della fitomassa nel contesto urbano; (c) alle connessioni tra le aree verdi e tra queste ed il tessuto urbano, peri-urbano e metropolitano; (d) alla più agevole accessibilità; (e) alla realizzazione di un sistema complesso e continuo di reti ecologiche urbane in grado di generare servizi tipici del verde (servizi ecosistemici) e di massimizzare e valorizzare i servizi generati dalle altre reti cittadine.
3. Il presente Regolamento è redatto al fine di normare la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del Verde Urbano e, pertanto, è rivolto alla cittadinanza così come alla popolazione non residente, agli Uffici dell'Amministrazione Comunale, agli Enti pubblici e Privati e ad ogni altra forma rappresentante delle società civile, come associazioni e imprese, sul territorio comunale.
4. Il presente Regolamento determina, quindi, non solo le norme di utilizzo e buona prassi per la gestione del verde urbano, ma anche principi, norme, procedure e norme tecniche alle quali uniformarsi nella redazione di Progetti, Capitolati, Piani inerenti.
5. Tanto per espressa volontà dell'Amministrazione Comunale, ed in conformità delle "Linee guida per la gestione del verde urbano" pubblicate dal Comitato Nazionale per lo Sviluppo del Verde Pubblico in seno al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ai sensi della Legge Quadro per il Verde Pubblico (Legge n. 10/2013). Le disposizioni del presente regolamento perseguono il fine di tutelare il patrimonio vegetale del territorio comunale, di cui l'Amministrazione

riconosce l'importanza favorendone lo sviluppo anche nell'ambito degli indirizzi espressi dalla L.10/2013 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

### *Art. 3 - Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina le aree a verde, e nello specifico:
  - a) Per il verde pubblico  
il mantenimento, la cura , la realizzazione e la salvaguardia di:
    - ☐ alberature;
    - ☐ parchi e giardini;
    - ☐ giardini storici tutelati come da Codice dei Beni Culturali / Carta di Firenze 1980;
    - ☐ verde spartitraffico, aiuole, conche delle alberature;
    - ☐ spazi verdi pertinenziali di immobili di proprietà comunale;
    - ☐ alberi di pregio;
    - ☐ spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde affidati ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
    - ☐ orti urbani;
    - ☐ l'uso e la fruizione degli spazi verdi;
    - ☐ le modalità di coinvolgimento del cittadino per la promozione della cultura del verde, l'affidamento e la sponsorizzazione degli spazi verdi al fine della loro gestione e manutenzione;
    - ☐ le attività vietate nell'uso degli spazi verdi;
    - ☐ il regime autorizzativo;
    - ☐ e comunque tutte le aree attrezzate a verde di proprietà comunale.
  - b) Per il verde privato  
la modalità di intervento sulle alberature di pregio di parchi e giardini situati sul territorio comunale.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le sanzioni per inottemperanza alle prescrizioni ivi contenute.
3. Il presente regolamento non disciplina le aree non attrezzate a verde e le aree incolte se non nei limiti e nelle finalità dell'affidamento a privati o associazioni di cui al successivo art. 27 comma 2.

## **Titolo II**

### **Norme generali per la tutela del verde pubblico**

#### *Art. 4 – Definizioni*

- a) Classi di grandezza:

Gli alberi sono differenziati in base alla dimensione a maturità in:

	Altezza a maturità	Raggio della chioma a maturità
Piante di 1° grandezza	maggiore di 18 ml	maggiore di 6 ml
Piante di 2° grandezza:	compresa tra 10 e 18 ml	compreso tra 3 e 6 ml
Piante di 3° grandezza	minore di 10 ml	minore di 3 ml

b) Alberi di pregio

Esemplari aventi il diametro del tronco (misurato a 1,30 m di altezza dal colletto) superiore a 30 cm (95 cm di circonferenza). Le specie indicate all'articolo 33 comma 6 non sono mai considerate di pregio.

c) Alberi monumentali

Esemplari definiti in accordo a quanto previsto all'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, dal Decreto interministeriale 23 ottobre 2014, dalla Delibera di Giunta Regionale 2 aprile 2015 n. 683, e dalla successiva normativa sovraordinata dedicata, e dalla Legge Regionale n. 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

d) Zona di pertinenza degli alberi (ZPA).

Per zona di pertinenza degli alberi si intende l'intera area definita dalla circonferenza tracciata dalla proiezione della linea medesima sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero secondo la seguente articolazione:

Classe di grandezza	Raggio della ZPA
Piante di 1° grandezza	6 ml
Piante di 2° grandezza:	4 ml
Piante di 3° grandezza	2 ml

e) Volume di pertinenza degli alberi

Si intende il volume di un solido cilindrico ottenuto dalla proiezione della ZPA ad una quota sia inferiore che superiore al piano di campagna. La quota inferiore al piano di campagna (profondità) viene così definita:

Classe di grandezza	Profondità del VPA
Piante di 1° grandezza	3,5 ml
Piante di 2° grandezza	2,5 ml
Piante di 3° grandezza	2 ml

La quota superiore al piano di campagna viene definita dall'altezza dell'esemplare arboreo rilevata dal colletto alla cima senza che quest'ultima abbia subito negli ultimi anni riduzioni con interventi cesori difformi a quanto prescritto dal successivo art. 35.

f) Area inviolabile

Superficie tutelata da ogni tipo di intervento, tracciata sul terreno, avente come punto di riferimento la tangente al colletto dell'albero e con raggio di 3 m per tutte le alberature tutelate ad esclusione di quelle monumentali, per le quali il raggio è pari a 5 m.

#### *Art. 5 - Presenze vegetali*

1. Gli interventi o l'utilizzo di aree che coinvolgono i beni oggetto del presente regolamento, indicati all'art. 3, comma 1, lett. (a), devono tenere in considerazione, fin dalle fasi preliminari di progettazione o richiesta d'uso, le piante già presenti e quelle che si prevedono mettere a dimora, nonché le zone e i volumi di pertinenza e le loro aree inviolabili (di cui all' art. 4) adeguando alle loro naturali capacità di sviluppo e alle finalità di conservazione, le future scelte tecniche e progettuali.
2. Gli alberi, i prati, i cespugli ed i principali arredi verdi possono essere compromessi dagli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, esclusivamente in caso di impossibilità di utilizzare scelte alternative tecnicamente accettabili e dimostrate che ne garantiscano l'integrità, e comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e tenuto conto del preventivo parere dell'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale.
3. Al fine di permettere la corretta manutenzione e gestione della vegetazione e degli spazi verdi, su tutte le aree pubbliche dovranno essere garantite l'accessibilità e l'occupazione temporanea dei luoghi sia ai mezzi che agli operatori del verde.
4. Pertanto, fermo restando il rispetto di quanto indicato ai successivi artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, ed al Titolo IV, nelle aree di cantiere e nei casi di occupazione di suolo pubblico è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

#### *Art. 6 - Scavi in prossimità di alberi e arbusti*

1. Le zone e i volumi di pertinenza e le aree inviolabili degli esemplari arborei tutelati così come definiti all'art. 4 del presente Regolamento, sono oggetto di salvaguardia e pertanto non possono essere soggetti ad interventi di scavo, costruzione, compattazione, impermeabilizzazione o altri che ne modifichino lo stato.
2. Per qualsiasi intervento in aree in cui è presente verde pubblico ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, approvazioni, concessioni o occupazioni di suolo pubblico dovrà essere presentata apposita richiesta all'Amministrazione comunale che dovrà includere una descrizione dell'intervento previsto ed una planimetria di dettaglio in scala 1:500 delle aree interessate riportante gli interventi previsti ed il rilievo della vegetazione esistente con indicata l'area di pertinenza delle singole alberature, salvo ulteriori indicazioni di cui ai successivi comma.
3. In casi di comprovata e documentata necessità, e comunque su istanza scritta del richiedente, l'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale può rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopra citate. Nel concedere tali deroghe, l'Ufficio competente alla manutenzione del verde

comunale può richiedere in via preventiva un'indagine sugli apparati radicali. L'esecutore dovrà assumere idonea documentazione fotografica dello scavo sia prima che dopo l'intervento ed inoltrarla all'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale.

4. L'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole rilevanza paesaggistica e/o storica, qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o fitopatologiche.
5. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, gli scavi vanno eseguiti adottando ogni precauzione per evitare il danneggiamento o il taglio delle radici, anche mediante l'impiego di metodologie particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (con spingitubo, ad aria, aspirato, sistemi *no-dig*, ecc.).
6. Nell'esecuzione di scavi (che non utilizzano sistemi *no-dig*) necessari alla realizzazione di opere, manufatti e alla posa in opera di nuove reti tecnologiche interrate (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.), nel rispetto delle distanze indicate all'articolo 4, si devono comunque osservare le seguenti precauzioni:
  - a) massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno, da effettuarsi a mano, evitando lesioni che sfibrino le radici primarie che, se necessario, andranno recise con un taglio netto, opportunamente disinfettato con prodotti fungostatici (ossicloruro di rame o altro prodotto anticrittogamico di comprovata efficacia);
  - b) nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta);
  - c) indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida, preventivamente asportando il materiale non compatibile (inerti, ciottoli, ecc.) e ripristinando la quota richiesta con l'area circostante non manomessa;

In ogni caso il progetto presentato all'Amministrazione comunale ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, approvazioni, concessioni o occupazioni di suolo pubblico dovrà includere una planimetria di dettaglio in scala 1:500 delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e di un rilievo della vegetazione esistente con indicata l'area di pertinenza delle singole alberature.

7. Nei casi in cui, a fronte di validi e documentati motivi, sia necessario eseguire scavi ad una minor distanza rispetto a quelle indicate dai precedenti commi, i committenti dovranno, nell'ambito del procedimento finalizzato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, approvazioni, concessioni o occupazioni di suolo pubblico, presentare all'Amministrazione comunale un progetto corredato da planimetrie di dettaglio in scala 1:100, evidenziando le porzioni di scavo in deroga ricadenti all'interno

dell'area di pertinenza delle alberature. Il progetto dovrà contenere anche una relazione a firma di un tecnico abilitato (Dott. Agronomo, Dott. Forestale, Perito Agrario) che ponga in evidenza le interferenze dei lavori con gli apparati radicali e le soluzioni adottate per la tutela delle alberature in funzione della pubblica incolumità. A salvaguardia degli apparati radicali e della staticità delle piante, il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente adottare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione comunale.

8. Al termine dei lavori, il soggetto autorizzato dovrà presentare una perizia statica attestante che i lavori eseguiti in deroga non abbiano precluso, nel lungo periodo, la stabilità delle singole alberature interessate in loco.
9. Il Committente e/o la Direzione dei Lavori dovranno, per qualsiasi causa imputabile ad una cantierizzazione interferente con esemplari arborei, in caso di accertata instabilità delle alberature interessate dai lavori, procedere autonomamente e tempestivamente all'adozione di tutti gli interventi volti alla tutela della pubblica incolumità, incluso l'eventuale abbattimento nel caso di alberature pubbliche, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale. Successivamente il soggetto autorizzato dovrà ottemperare ai ripristini e ai reimpianti comprensivi degli oneri di attecchimento richiesti dall'Amministrazione comunale, e stimati a partire dalla procedura di cui all'allegato A.
10. Per gli interventi che vengono eseguiti in vicinanza dei Platani (*Platanus spp.*), dovrà essere preventivamente eseguito un sopralluogo con tecnico abilitato che fornirà specifiche prescrizioni, secondo quanto previsto dal D.M. 29/02/2012 e succ. modificazioni.
11. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, se contenente materiale estraneo (come calcestruzzo, laterizi, materiali bituminosi, materiale proveniente da demolizioni, ecc.), nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali, deve essere immediatamente allontanato dal cantiere.
12. Qualora in prossimità degli scavi sia esistente un impianto di irrigazione, lo stesso deve essere salvaguardato e/o ripristinato in caso di danneggiamento o manomissione.

#### *Art. 7 – Impianti, linee tecnologiche aeree ed illuminazione in prossimità di alberi*

1. All'interno di parchi e dei giardini pubblici e lungo i viali alberati la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che interessino o siano in prossimità della chioma o delle radici delle alberature dovrà essere eseguita a regola d'arte secondo le norme CEI. I nuovi impianti tecnologici e di illuminazione dovranno tenere conto della presenza delle alberature ed adeguare gli standard progettuali al fine di mantenere l'integrità delle piante e di scongiurare ogni futuro intervento a carico delle piante necessario a rimuovere le interferenze con gli impianti a realizzarsi.

#### *Art. 8 - Segnalazione di cantieri stradali*

1. È fatto obbligo a tutti gli Uffici comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o imprese che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberature stradali esistenti, di segnalare tempestivamente al Municipio territorialmente competente e all'Ufficio

competente alla manutenzione del verde comunale i cantieri che possono causare eventuali danni alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

2. Tutti i cantieri dovranno rispettare le prescrizioni indicate nell'art. 9 del presente regolamento.

*Art. 9 - Allestimento cantieri su aree verdi e alberate*

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, stoccaggio di materiale vario in prossimità dell'apparato radicale, etc.).
2. In caso di allestimento di cantieri su aree verdi ed alberate od in adiacenza di esse, il concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni al fine di garantire la tutela del verde interessato:
  - a. *Alberature* – Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale. E' vietata l'affissione negli alberi di chiodi e appoggi sugli stessi di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc.
  - b. *Fusto* – Il fusto deve essere munito di un rivestimento rigido che lo protegga da eventuali urti. Sugli alberi è vietata ogni infissione di chiodi o appoggi, di cavi elettrici ed ogni altro manufatto o attrezzatura se non utile alla protezione degli alberi stessi, salvo specifiche deroghe rilasciate di volta in volta dall'Ufficio competente per la manutenzione del verde comunale.
  - c. *Radici* – È vietato l'accatastamento e lo sversamento di materiali, carburanti, lubrificanti, acque di lavaggio delle betoniere o delle attrezzature da cantiere, l'impianto di messa a terra, la scarifica e ricarica del suolo, nonché il transito con mezzi di cantiere sull'area di insidenza delle piante. Nell'impossibilità di evitare il transito, deve essere realizzata sull'area d'insidenza delle piante una copertura rigida del suolo che lo protegga dal costipamento. Qualora le acque meteoriche non fossero canalizzate, particolare attenzione dovrà essere posta allo smaltimento delle acque di lavaggio, alla manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.), nonché al governo delle fonti di calore e di fuoco che non dovranno interessare le superfici a verde e quelle dell'area d'insidenza degli alberi.
  - d. *Chioma* – Qualora nel cantiere agiscano macchine operatrici a benna mobile, va posta ad adeguata distanza dal fusto una recinzione che delimiti il raggio di azione del braccio mobile.
  - e. *Alberature di pregio* – Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione di cui all'art.4, può essere imposta dall'Ufficio competente per la manutenzione del verde comunale l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.
3. Va sempre mantenuto libero l'accesso alle piante ed alle aree verdi per tutti gli interventi ispettivi ritenuti necessari dall'Ufficio competente alla manutenzione del verde.

4. Nell'installazione di manufatti di cantiere, oltre a quanto specificato sopra, non deve essere lesa l'apparato radicale e aereo degli alberi presenti in loco; nella richiesta di installazione di manufatti vanno indicati anche gli ingombri in altezza.
5. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

*Art. 10 - Manomissione dei prati e tappeti erbosi*

1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione di prati estensivi o tappeti erbosi dovrà essere accompagnata da una relazione esplicativa dell'intervento proposto e da idonea documentazione fotografica, anche al fine di evitare danneggiamenti agli eventuali impianti d'irrigazione presenti.
2. La manomissione dovrà rispettare le prescrizioni impartite in sede di autorizzazione.
3. Nel ripristino, il miscuglio erbaceo da utilizzarsi dovrà essere particolarmente selezionato al fine di risultare conforme al preesistente. In aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza, sarà effettuato il ripristino a "pronto effetto", includendo nell'onere del ripristino anche quello di manutenzione fino ad avvenuto attecchimento, accertato dai tecnici dell'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale.
4. Nessuna manomissione di prati e tappeti erbosi è ammessa ai fini ricreativi, commerciali, spettacoli, religiosi o comunque diversi dall'installazione di cantieri per l'esecuzione di lavori di manutenzione o nuove realizzazione di impianti di interesse pubblico.

*Art. 11 - Manomissioni del verde orizzontale*

1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione del Verde orizzontale (superfici con piante arbustive, fiorifere, tappezzanti, piccoli alberi allestite in maniera tale da costituire un unico impianto omogeneo) dovrà essere accompagnata da una relazione esplicativa dell'intervento proposto che evidenzi le possibili interferenze e alterazioni e da idonea documentazione fotografica dello stato di fatto anche al fine di evitare danneggiamenti agli impianti d'irrigazione.
2. Gli elementi vegetali manomessi o danneggiati vanno in ogni caso ripristinati, includendo nell'onere del ripristino anche quello di manutenzione fino ad avvenuto attecchimento accertato dai tecnici dell'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale.
3. Nessuna manomissione di prati e tappeti erbosi è ammessa ai fini ricreativi, commerciali, spettacoli, religiosi o comunque diversi dall'installazione di cantieri per l'esecuzione di lavori di manutenzione o nuove realizzazione di impianti di interesse pubblico.

*Art. 12 - Interventi agronomici specializzati*

1. Qualora nel corso dei lavori dovessero verificarsi eventuali danni alle alberature o ad altri elementi vegetali, il concessionario dell'area dovrà eseguire a sua cura e spese qualsiasi intervento si rendesse

necessario, per mezzo di un'impresa specializzata in opere a verde, previa parere rilasciato dall'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale.

2. La procedura di cui al comma 1 del presente articolo vale anche per qualsiasi richiesta di trapianto di soggetti arborei ed arbustivi, da sottoporre all'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale che valuterà la fattibilità e la conformità tecnica dell'intervento.

*Art. 13 - Contenitori per la raccolta di rifiuti in prossimità di alberature*

1. I contenitori per la raccolta di rifiuti devono essere collocati ad una distanza non inferiore a due metri dalle alberature presenti.
2. Il Municipio Territorialmente competente, previo parere dell'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale potrà concedere eventuali deroghe per i casi di comprovata impossibilità ad ottemperare al rispetto di tale limite.
3. In ogni caso le operazioni di carico e scarico dei contenitori con mezzi automatizzati non devono interferire ed arrecare danno alla chioma degli alberi.

*Art. 14 - Difesa fitosanitaria e controllo di specie infestanti*

1. Gli interventi di fitoprofilassi vanno eseguiti con le modalità ritenute più adeguate al momento dell'intervento e comunque sempre nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.
2. In tale tipo di lotta e controllo dei parassiti e delle specie infestanti saranno privilegiate le misure di tipo preventivo volte a ridurre al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorarne le condizioni di vita ed il contesto ambientale di sviluppo.
3. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, è obbligatoria la lotta – secondo quanto prescritto per legge - a:
  - a) Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*);
  - b) Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*);
  - c) Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*).
4. l'Amministrazione comunale si farà parte attiva per opera di sensibilizzazione presso i soggetti privati ed anche in sinergia con altri Enti, per qualunque intervento finalizzato al controllo delle seguenti specie infestanti:

- a) *Ailanthus spp*;
- b) *Robinia pseudoacacia*.

5. Qualora sia necessario intervenire con trattamenti antiparassitari, fitosanitari e/o insetticidi, devono essere privilegiati quelli di origine naturale o gli interventi con l'applicazione dei criteri di lotta guidata e integrata. Nel pieno rispetto delle prescrizioni riguardanti la somministrazione dei singoli principi attivi e dei loro specifici campi di applicazione, è fatto obbligo di adottare tecniche che riducano al minimo la dispersione di prodotti nell'ambiente, secondo le modalità compatibili con gli ambienti stessi, avendo riguardo dell'eventuale presenza di popolazione residente od operante nelle zone interessate. Se il trattamento è effettuato in giardini o parchi urbani privati o pubblici o nell'area urbanizzata del territorio comunale, è comunque da escludere l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici e nocivi, ex prima e seconda classe, come definite dalla normativa vigente in materia.
6. Ogni trattamento, effettuato da soggetti pubblici o privati, deve essere preventivamente comunicato, almeno 36 ore prima dell'inizio del trattamento, ai vicini e ai confinanti, anche mediante esposizioni di cartellonistica. Ove possibile, il trattamento deve essere effettuato di notte, chi esegue l'intervento deve predisporre tutti gli accorgimenti affinché non sia arrecato danno o disagio alle persone. L'eventuale utilizzo di prodotti chimici di sintesi, somministrati per aspersione sugli esemplari arborei, potrà essere consentito nel caso di fitopatie o fitofagi particolarmente resistenti, o comunque di parassiti di recente introduzione, previa specifica comunicazione in forma scritta, da effettuarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, al Servizio Fitosanitario Regionale, ai competenti organi di vigilanza sanitaria ed all'Amministrazione Comunale, con almeno cinque giorni non festivi di anticipo sulla data dei trattamenti, al fine di consentire le verifiche del caso. Detta comunicazione scritta, relativamente all'intervento ipotizzato, dovrà indicare:
  - localizzazione;
  - tempistica;
  - individuazione degli esemplari su cui si intende intervenire;
  - patologia riscontrata;
  - copia dell'etichetta del prodotto a cui si intende fare ricorso;
  - l'operatore che dovrà eseguire il trattamento;
  - il numero del patentino e ogni altro particolare tecnico utile a chiarire modalità e criteri dell'intervento.
7. Durante l'erogazione delle miscele con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità di strade aperte al pubblico transito, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti e pedoni, adottando tutti gli accorgimenti utili per non investire con la nube le persone e/o i mezzi in transito. In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro (sia a pieno campo che confinanti) in cui siano in corso e/o siano stati effettuati trattamenti con pesticidi, è fatto obbligo dell'affissione di cartelli informativi.
8. E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.
9. I trattamenti antiparassitari dovranno essere eseguiti da personale munito di certificato di abilitazione (o patentino) previsto dalla normativa statale vigente.

#### *Art. 15 - Salvaguardia delle siepi e degli arbusti*

1. Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati ed è vietato il loro danneggiamento. E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

2. Al fine di tutelare i luoghi di nidificazione e riparo degli animali selvatici, tali interventi manutentivi non potranno di massima essere eseguiti nel periodo primaverile ed estivo salvo motivate esigenze dell'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale.
3. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque e degli scoli. Anche questi dovranno, di norma, essere eseguiti al di fuori dei periodi primaverile ed estivo.

### **Titolo III**

#### **Autorizzazioni e stime negli spazi verdi pubblici**

##### *Art. 16 - Interventi di manomissione e/o occupazione*

1. A far data dall'esecutività del presente Regolamento tutte le iniziative private nonché quelle avviate dagli Uffici comunali che vadano ad interessare il patrimonio vegetale in concessione o di proprietà dell'Amministrazione comunale tutelati dal presente Regolamento per l'esecuzione di lavori (aree di cantiere, ingombri, sezioni di scavi, sotto-servizi, ecc.), devono ottenere il parere favorevole dell'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale, che rilascia apposito parere alla manomissione e/o occupazione per la parte di propria competenza.
2. Alla richiesta di manomissione e/o occupazione degli spazi pubblici che interferiscano o interessino anche marginalmente aree verdi o singole piante va allegata una planimetria opportunamente quotata, riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area, sul viale, o del soggetto arboreo oggetto della manomissione o interferenza, estesa ad una porzione di terreno di almeno 10 m oltre il limite di intervento e ad ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro/interferenza che si andrà ad eseguire (aree di cantiere, ingombri, sezioni degli scavi, sotto-servizi, ecc.). Quanto sopra deve essere accompagnato da una idonea documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito.
3. La richiesta deve inoltre contenere:
  - a- la durata degli interventi;
  - b- le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi che si intendono adottare;
  - c- l'impegno da parte del richiedente ad indennizzare l'Amministrazione comunale di tutti i eventuali danni prodotti dall'intervento di manomissione;
  - d- l'avvenuto versamento di un deposito cauzionale, laddove non già costituito con l'Amministrazione comunale, di un importo calcolato in base al valore delle piante, compresi anche eventuali oneri di manutenzione, così come stimato dall'Ufficio competente per la manutenzione del verde comunale in base a quanto indicato in allegato A;
  - e- per gli interventi di cui è committente il Comune, l'impegno di cui alla lett. c) e la cauzione di cui alla lett. d) dovranno essere corrisposti dall'impresa esecutrice dei lavori.

##### *Art. 17- Ripristini e modalità di pagamento*

1. L'onere per il ripristino del verde manomesso è imputato all'autore della manomissione stessa.

2. È considerato ad ogni effetto responsabile del danneggiamento anche il concessionario dei lavori o del cantiere immediatamente adiacente al luogo del danneggiamento, ancorché questi si avvalga di imprese appaltatrici o subappaltatrici diverse.
3. La corretta esecuzione dei lavori di ripristino sarà verificata dall'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale.
4. L'importo dei lavori di ripristino sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dall'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale con le imprese di manutenzione; tale importo verrà maggiorato del 20%, quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per il controllo di qualità e contabilizzazione dei lavori effettuati ed a parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino. Il pagamento a consuntivo del ripristino deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
6. Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi legali e di mora previsti dalla normativa in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

*Art. 18 - Danni non ripristinabili a soggetti arborei. Stima valore ornamentale e danno biologico all'apparato radicale*

1. In caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei, oltre a quanto riportato al precedente articolo, rimane salva ed impregiudicata ogni altra possibilità dell'Amministrazione di addebito al concessionario sia del valore ornamentale sia del danno biologico determinati secondo quanto indicato nelle tabelle di cui all'allegato (A) per i casi di seguito specificati.
2. *Abbattimenti e ferite* - Nel caso di piante danneggiate, abbattute o da abbattere perché compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli, mezzi d'opera o atti vandalici, dovrà essere corrisposto da parte dell'autore del danno o dell'esecutore e direttore dei lavori, responsabili in solido, un indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.
3. *Interventi sulla chioma* - Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, capitozzature, sbrancature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni, aree in uso a vario titolo, affitti ecc., che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) il Comune si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto di cui all'allegato A.
4. *Interventi sugli apparati radicali* - Nel caso vengano arrecati danneggiamenti agli apparati radicali a seguito di interventi non autorizzati o non correttamente eseguiti, il Comune chiederà un indennizzo pari al danno biologico arrecato alla pianta.

**Titolo IV****Uso, fruizione e affidamento degli spazi verdi pubblici***Art. 19- Destinazione degli spazi verdi*

1. La fruizione e l'uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, le quali perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento, senza turbative, degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.
2. Gli spazi verdi possono essere affidati secondo le disposizioni del successivo art. 27

*Art. 20 – Accesso*

1. Ai parchi, ai giardini e in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso nell'arco delle ore giornaliere di apertura, fatte salve le diverse regolamentazioni.
2. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Municipio territorialmente competente.

*Art. 21 – Uso degli spazi verdi e divieti*

1. Gli spazi verdi sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività ricreative e/o sociali.
2. A titolo indicativo e non esclusivo, sono vietati i seguenti comportamenti:
  - a. ogni comportamento che determini danni all'ambiente e alla vegetazione;
  - b. gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti;
  - c. imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica, i manufatti e gli impianti presenti;
  - d. estirpare le piante ed i fiori o anche solo reciderle, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
  - e. danneggiare la cortina erbosa e le specie arboree ed arbustive, e scavare il terreno;
  - f. l'impermeabilizzazione del suolo;
  - g. l'accatastamento di materiale infiammabile;
  - h. il posizionamento e il deposito di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
  - i. calpestare o sostare nei siti erbosi e nelle aiuole;
  - l. scavalcare transenne, ripari, steccati, muri o muretti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite.
3. Negli spazi verdi è vietato:
  - a. ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
  - b. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
  - c. catturare, molestare o ferire animali;

- d. disturbare i luoghi di nidificazione, rimuovere e danneggiare i nidi e le tane, con l'eccezione della lotta e disinfestazione di animali indesiderati;
- e. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonché calpestare le aiuole;
- f. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici, o legare biciclette o altro manufatto;
- g. versare sul suolo, nei fontanili, nei corsi e nei ristagni d'acqua rifiuti o sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- h. il transito di biciclette o di altri mezzi non motorizzati al di fuori dei sentieri previsti per il camminamento;
- i. campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, sostare con veicoli a motore;
- l. rilasciare deiezioni umane o animali;
- m. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- n. posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
- o. interferire con le operazioni di manutenzione o accedere alle aree di cantiere nel corso di dette operazioni;
- p. mettere a dimora piante senza l'assenso dell'Ufficio competente la manutenzione del verde pubblico;
- q. accendere barbecue, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e comunque senza la continua vigilanza di una persona adulta;
- r. svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- s. sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Atto, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

4. In casi particolari sono previste deroghe previo rilascio di specifica autorizzazione da parte del Municipio territorialmente competente, previo parere dell'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale.

#### *Art. 22 – Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi*

1. Nei parchi e nei giardini, e in generale in tutti gli spazi verdi, è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi, e comunque procedendo a passo d'uomo:
  - a. carrozzelle motorizzate per il trasporto di portatori di handicap;
  - b. mezzi di soccorso;
  - c. mezzi di vigilanza in servizio;
  - d. mezzi di supporto allo svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti.

2. In casi particolari sono previste deroghe previo rilascio di specifica autorizzazione da parte del Municipio territorialmente competente, previo parere dell'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale.

*Art. 23 – Gioco*

1. Il gioco dei bambini e dei ragazzi fino a 12 anni di età è consentito nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini, delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
2. Il gioco dei frequentatori che superano i 12 anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati a tale scopo. A tal fine e le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.
3. Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative, delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, è vietato fumare, consumare bevande alcoliche ed è vietato l'accesso ai cani.

*Art. 24 – Attività sportive e motorie*

1. Tutte le attività sportive e motorie possono essere effettuate, ad eccezione di quelle che possono disturbare il tranquillo godimento del verde, queste ultime attività si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati da opportuna segnaletica. All'interno dei parchi e dei giardini pubblici, compatibilmente con gli spazi disponibili, possono essere individuate aree da dotare di appositi attrezzi per l'attività motoria dei fruitori.

*Art. 25 – Spazi per cani*

1. Nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi e giardini, è consentito l'accesso ai cani, accompagnati dal detentore, con l'uso obbligatorio del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
2. Nelle aree destinate all'attività motoria dei cani, delimitate ed indicate con apposita segnaletica, gli animali, ad eccezione di quelli per i quali siano previste specifiche limitazioni e prescrizioni, possono essere lasciati liberi, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza però che ciò determini danni alle piante e alle strutture presenti.
3. E' vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.
4. E' vietato abbondare cani o altri animali;
5. Rimane l'obbligo in capo al detentore del cane di asportare gli eventuali escrementi prodotti dal proprio animale, nonché di risarcire eventuali danni a cose o persone.

6. Deroghe possono essere concesse dal Municipio territorialmente competente ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da disabilità.

Per tutto quanto non menzionato o omesso si rinvia alla normativa nazionale, regionale e agli specifici Regolamenti comunali.

*Art. 26 - Attività di animazione*

1. Le manifestazioni e le attività di animazione sono consentite previa autorizzazione del Municipio territorialmente competente, completa del parere rilasciato dall'Ufficio competente per la manutenzione verde comunale.
2. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi nelle aiuole e negli spazi erbosi. Nell'esercizio di tali attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia, ed agli organizzatori è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.
3. In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo organizzatore per un periodo di almeno 24 mesi.

*Art. 27 - Coinvolgimento del cittadino, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde pubblico, affidamento e sponsorizzazione*

1. L'amministrazione Comunale, a tutela dell'ambiente urbano, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontaria, promuove iniziative, riunioni, etc. rivolti alla cittadinanza, finalizzati alla cultura del verde.
2. L'Amministrazione Comunale incentiva altresì la collaborazione dei cittadini e delle imprese in forma associata o individuale alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione delle aree a verde o di parti di esse, per le finalità e nei modi previsti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 791 del 6/12/2011, fino alla sua abrogazione.
3. Ai sensi della Legge 29 gennaio 1992, n. 113, l'Amministrazione Comunale garantirà le risorse per la messa a dimora di un albero per ogni bambino nato o adottato (cioè per iscrizione all'Anagrafe Comunale). Sarà premura dell'Amministrazione Comunale garantire la piantumazione e l'attecchimento di un albero per ogni nuovo bambino residente e/o nato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Gli alberi saranno piantati preferibilmente in aree di proprietà pubblica, oppure in aree di proprietà privata che vengono messe a disposizione e fruizione pubblica, in corrispondenza di ogni albero deve essere apposta una targhetta di riconoscimento oppure potrà essere adottata un'altra forma di pubblicità con inciso il nome e la data di nascita del nuovo nato o adottato. L'attività di controllo sarà svolta dall'Ufficio comunale competente. Le piante saranno messe a dimora durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno. In via eccezionale, a seguito di esigenze particolari o di condizioni meteorologiche difficoltose, le piante potranno essere messe a dimora anche nei mesi di gennaio e febbraio. Il bambino e la famiglia di appartenenza saranno messi a conoscenza della messa a dimora dell'albero piantato.

4. L'Amministrazione Comunale istituirà, per ogni anno successivo all'approvazione di questo Regolamento, la "Giornata dell'Albero" che si celebrerà il 21 novembre di ogni anno. Attiverà, pertanto, ogni utile iniziativa di sensibilizzazione e informazione sull'importanza degli alberi e del loro indispensabile contributo alla vita di tutti gli esseri viventi e alla qualità dell'aria che respiriamo. Provvederà, quindi, alla messa a dimora di nuovi alberi attraverso il coinvolgimento di Enti, associazioni, scuole e liberi cittadini.

## **Titolo V**

### **Indirizzi progettuali per nuove realizzazioni e manutenzioni di aree a verde pubblico o ad uso pubblico**

#### *Art. 28 – Indicazioni generali*

1. Qualsiasi progetto riguardante le aree a verde comunali, siano esse esistenti o di nuova realizzazione, deve essere sottoposto al parere dell'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale, estendendo il parere alle interferenze di impianti e manufatti di qualsiasi tipo con il verde.
2. Il personale dell'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale è incaricato della progettazione agronomica degli impianti serventi (in particolare degli impianti di irrigazione, di raccolta e stoccaggio delle acque) a servizio delle aree a verde.
3. Per i progetti redatti da personale interno all'Amministrazione Comunale, è fatto obbligo inserire nel gruppo di progettazione personale tecnico dell'Ufficio competente per la manutenzione del verde comunale.
4. Per i criteri, i principi e gli indirizzi di progettazione è consigliato fare riferimento a quanto indicato nel Documento Programmatico Preliminare al PUG (DPP-PUG) e nel Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR); è inoltre consigliata la progettazione sostenibile secondo metodologie, tecniche, e pratiche consolidate (es. norme UNI/PdR 8:2014). Vanno altresì seguite scelte progettuali che perseguano il risparmio della risorsa idrica e la permeabilità dei suoli.

#### *Art. 29 - Inserimento ambientale*

1. Nell'ambito extraurbano, tanto pubblico quanto privato, gli interventi di nuova piantumazione devono essere mirati alla ricostruzione e conservazione del paesaggio agricolo storico: La scelta delle specie vegetali deve privilegiare l'utilizzo di specie tipiche del territorio circostante, o comunque mediterranee, resistenti ai fattori di stress biotici ed abiotici, e pertanto maggiormente sostenibili, e le indicazioni di cui al successivo all'art. 33 (e di cui all'allegato B).
2. Per le piantumazioni si rimanda inoltre a quanto previsto dal Codice della strada e dal Codice Civile.
3. In ambito urbano, contesto maggiormente inquinato, si terrà di massima conto delle proprietà allergizzanti delle specie botaniche piantumate. Gli impianti di alberi dovranno tener conto dello sviluppo finale delle specie prescelte, in modo da garantire il corretto inserimento nello spazio

disponibile e tenere conto degli impianti esistenti o di progetto. In particolare le specie prescelte a maturità dovranno arrecare il minimo disagio possibile alla circolazione di mezzi e persone.

*Art. 30 – Progettazione di spazi verdi nelle aree destinate a nuove lottizzazioni*

1. Le prescrizioni del presente titolo vanno osservate nella redazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, nonché in tutti i casi in cui, in virtù di convenzioni urbanistiche, debbano essere realizzate aree da destinare a verde pubblico o ad uso pubblico.
2. I piani ed i progetti, qualora prevedano la realizzazione di nuove aree verdi pubbliche o di uso pubblico o comunque riguardino aree già interessate da presenze vegetali, devono essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, che comprenda:
  - a) studi ed indagini sullo stato di fatto riguardante l'inquadramento paesaggistico compositivo con particolare riguardo alle alberature (specie, dimensioni, stato fitosanitario, ecc., di ogni pianta), con relativa planimetria e documentazione fotografica;
  - b) la salvaguardia di tutte le specie arboree significative; qualora sia evidente l'impossibilità ad agire in tal senso, l'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale richiederà il trasferimento delle piante ritenute di rilevanza ambientale in altro sito; per le specie non trapiantabili dovrà essere prevista la messa a dimora di nuovi soggetti arborei di sviluppo e portamento analoghi a quelli abbattuti;
  - c) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali relative alle aree verdi, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti, degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale, tenendo conto anche dell'edificato presente; deve inoltre includere la descrizione e le verifiche del dimensionamento dell'impianto di irrigazione ed eventuale recupero ed accumulo d'acqua;
  - d) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera: disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (con evidenziato l'ingombro a maturità), dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti necessari di irrigazione, drenaggio, illuminazione, arredo, ecc., nonché viabilità, passi carrai e utenze aeree e sotterranee attigue all'area di intervento;
  - e) un disciplinare descrittivo e grafico degli elementi prestazionali, tecnici ed economici relativo al progetto dello spazio verde;
  - f) piano di manutenzione delle opere a verde e impianti tecnologici con specifica dei costi di gestione;
  - g) programma operativo di tutela e salvaguardia del verde esistente nella fase di esecuzione dei lavori;

- h) programma manutentivo di attecchimento dell'impianto a verde da realizzare, comprensivo degli oneri ed interventi, posti a carico dell'esecutore per il periodo di tre anni, salvo diversa indicazione, dal collaudo delle opere, atti a garantire il perfetto sviluppo ed attecchimento della vegetazione;
- i) per l'eventuale futura gestione, all'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale dovranno essere forniti anche gli elaborati grafici di dettaglio di tutti gli interventi e gli impianti realizzati, con le relative schede e manuali di gestione e certificazioni di conformità alle normative vigenti;
- j) qualora vengano coinvolte alberature preesistenti, dovrà essere fornita all'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale una valutazione dello stato fitosanitario delle piante, un'analisi statica della stesse e l'indicazione del grado di compromissione di tali parametri generato dall'intervento; ad ultimazione dei lavori andrà presentata una certificazione di salute e stabilità della piante sottoscritta da tecnico abilitato (Dott. Agronomo, Dott. Forestale, Perito Agrario);
- k) per facilitare l'inserimento delle nuove realizzazioni sul SIT delle aree a verde comunali, è fatto obbligo di disegnare le planimetrie su base georeferenziata con sistema di riferimento UTM WGS84 33N, riportando l'esatta posizione di ogni elemento: verde, impianti, viabilità, manufatti e quant'altro incluso.

*Art. 31- Arredo verde delle aree destinate a parcheggio*

1. Salvo diverso parere degli Uffici competenti, nella progettazione di parcheggi a raso, pubblici o di uso pubblico, deve essere prevista la messa a dimora di alberi in numero sufficiente a garantire una superficie coperta (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.
2. Va assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a 4 mq adeguatamente protetta dal calpestio e dagli urti. Qualunque manufatto deve essere realizzato ad una distanza minima di 1 m dal fusto dell'albero in modo da impedire danneggiamenti nel tempo.
3. Va inoltre prevista una pavimentazione permeabile su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.
4. Sulle aree già adibite a parcheggio pubblico, in caso di interventi di sostituzione dei soggetti arborei o modifica dello stato esistente, dovrà essere garantita ad ogni pianta, una superficie permeabile, protetta dagli urti degli autoveicoli, di dimensioni adeguate, previo parere degli Uffici competenti.
5. In caso di parcheggi interrati realizzati su aree già interessate da presenze vegetali o su cui è prevista la realizzazione di aree verdi, va realizzato un manto di copertura adeguatamente isolato e protetto dalle interferenze degli apparati radicali, con riporto di terreno di adeguato spessore per consentire la messa a dimora anche di soggetti arborei.

*Art. 32– Alberature lungo la viabilità urbana*

1. I filari, che costituiscono i viali alberati, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e, come tali, gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. Pertanto, a seguito di ogni abbattimento, nella stessa area dovrà essere sempre eseguito un nuovo impianto. Si dovrà tenere conto di quanto previsto all'articolo 34 del presente Regolamento.
2. In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aree preesistenti, oltre che dalla proprietà privata, secondo la seguente articolazione:
  - a. per marciapiedi di larghezza inferiore a m 3: solo piccoli arbusti;
  - b. per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e 4: alberi con h a maturità < mt. 6;
  - c. per marciapiedi di larghezza compresa tra m 4 e 5: alberi con h a maturità < mt. 12;
  - d. per marciapiedi di larghezza superiore a m 5: alberi con h a maturità < mt. 18.
3. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera o permeabile di dimensioni adeguate al suo sviluppo.
4. Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

CLASSE DI GRANDEZZA	SUPERFICIE LIBERA MINIMA PER VIALI
a) 1° grandezza (altezza > 18 m)	m <sup>2</sup> 6,00
b) 2° grandezza (altezza 12 – 18 m)	m <sup>2</sup> 4,00
c) 3° grandezza (altezza < 12 m)	m <sup>2</sup> 2,50

5. Nel caso di realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista compatibilmente con gli spazi a disposizione, una qualificata dotazione di verde.
6. La progettazione degli impianti tecnologici, sia aerei che di sottosuolo, va dimensionata e progettata in coerenza con il verde presente o di progetto, prevedendo le possibili interazioni o incompatibilità, anche future, tra il verde e l'impianto tecnologico in modo da garantire la salvaguardia dei viali alberati, oltre che rispettare quant'altro previsto al presente Regolamento.
7. Oltre alla documentazione prevista all'art. 30, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.
8. Per la messa a dimora si dovranno sempre adottare tutti gli accorgimenti per un armonico sviluppo della pianta nel tempo e comprendere l'esecuzione di una buca di adeguate dimensioni (comunque non inferiori a un cubo di lato minimo 1 mt), l'apporto di terreno di medio impasto ricco di sostanza

organica, arricchito ed attivato con micorrize, la predisposizione di un adeguato sistema di arieggiamento e drenaggio ed anche di ancoraggio con pali tutori o tiranti nel sottosuolo, il collare di protezione, il tubo di predisposizione per l'irrigazione, la pacciamatura ed una copertura della conca con materiale drenante o griglia di protezione.

*Art. 33 – Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni*

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.
3. I criteri per la scelta dovranno variare in funzione della zona in cui vengono attuati gli interventi e dovranno essere più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, mentre potranno avere maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali e pedologiche (nell'allegato B sono indicate le specie arboree e arbustive consigliate).
4. Deroghe sono concesse in relazione ad esigenze gestionali peculiari del contesto urbano in cui è previsto l'inserimento delle piante, anche modificando l'esistente dotazione vegetale, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale.
5. Per ulteriori specificazioni si rimanda a quanto indicato all'art. 29 del presente Regolamento.
6. Non è consentito l'utilizzo delle seguenti specie:
  - a. Ailanto (*Ailanthus spp.*);
  - b. Robinia (*Robinia pseudoacacia*).

*Art. 34 – Abbattimenti*

1. I soggetti arborei di recente impianto e le alberature di proprietà comunale di cui all'articolo 4, sono tutelati e devono essere di massima conservati.
2. Qualora si renda necessario un abbattimento, compatibilmente con motivazioni di pubblica sicurezza questo non dovrà di massima essere eseguito in presenza di uova o nidiacei, e di regola dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo adatto alle condizioni ecologico-ambientali del sito, e adatto alle esigenze gestionali peculiari del contesto.
3. Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

4. Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate, salvo sopraggiunte ed insormontabili esigenze di carattere gestionale. Nei casi sottoposti a vincolo vige quanto previsto dalla normativa di riferimento.
5. In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente e la sua sostituzione con terreno di coltivo come da art. 32.
6. Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista la sostituzione integrale con un nuovo impianto. Nel qual caso sarà opportuno eventualmente prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente.
7. Qualora la presenza dell'alberatura esistente sia in contrasto con le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, o comunque arrechi danni debitamente documentati a strutture portanti di manufatti edilizi potrà essere eliminata senza obbligo di ripristino. A tal fine dovrà essere presentata all'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale apposita perizia di un tecnico abilitato (dott. Agronomo, dott. Forestale, Perito Agrario), attestante l'impossibilità di adottare misure di arboricoltura alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi, o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità con contestuale segnalazione al Municipio territorialmente competente.
8. L'abbattimento è consentito nei seguenti casi:
  - a. in ottemperanza a normativa sovraordinata;
  - b. quando l'albero sia compromesso dal punto di vista fitosanitario;
  - c. quando l'albero per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo;
  - d. in caso di pericolo o rischio per l'incolumità pubblica o la conservazioni di beni e strutture;
  - e. sempre e comunque ad insindacabile giudizio dei tecnici dell'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale.
9. In caso di abbattimento o danneggiamento del patrimonio pubblico da parte di Enti terzi, imprese o privati cittadini, si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative.
10. Per ulteriori indicazioni circa gli abbattimenti in ambito privato si rimanda al Titolo VIII.

#### *Art. 35 – Potature*

1. Un albero correttamente messo a dimora e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. Nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario.

2. L'intervento di potatura è finalizzato al mantenimento della sicurezza dei luoghi mediante la rimozione delle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e/o ad infrastrutture o che interferiscono con gli impianti d'illuminazione e semaforici già esistenti e con la segnaletica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative al Codice della strada. L'intervento di potatura è altresì finalizzato a riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.
3. Fatti salvi casi particolari (quali forme di gestione con la tecnica della forma "obbligata" o di pubblica sicurezza) le potature vanno effettuate sull'esemplare arboreo con la tecnica comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".
4. Le potature si eseguono:
  - a. per le piante decidue, nelle stagioni dell'autunno e dell'inverno a partire dal 1° novembre, e comunque secondo l'andamento stagionale, su rami con diametro inferiore a 20 cm;
  - b. per le piante sempreverdi nel periodo dall'autunno alla primavera, e comunque secondo l'andamento stagionale, su rami con diametro inferiore a 20 cm;
5. le potature per la messa in sicurezza, o di risanamento e ricostruzione sono eseguibili tutto l'anno, senza limiti di taglio.
6. Compatibilmente con motivazioni di pubblica sicurezza, gli interventi di potatura non vanno eseguiti in presenza di uova o nidiacei.
7. Gli interventi di capitozzatura, di norma sono considerati, agli effetti del presente regolamento, interventi da non eseguire.
8. A insindacabile giudizio dell'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale, per esigenze di natura gestionale o di sicurezza pubblica, le potature possono essere eseguite in deroga ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
9. La segnaletica stradale, comunque posta nel rispetto del Codice della Strada, non potrà essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea o da richiedere apposite potature per permetterne la visibilità.

#### *Art. 36 – Censimento alberature*

1. Il patrimonio arboreo dovrà essere censito dall'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale ai sensi della normativa vigente.
2. Tutti gli interventi di abbattimento ovvero di nuovo impianto di alberature eseguiti per conto dell'Amministrazione comunale dovranno essere dettagliatamente relazionati all'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale sotto il profilo planimetrico e descrittivo delle piante e del sito per l'inserimento nel software di censimento in dotazione dell'Amministrazione comunale (sia

formato .dwg che .dwf). L'elaborato grafico che dovrà essere consegnato dal Direttore dei Lavori al Servizio competente alla manutenzione del verde, sia in formato cartaceo che su supporto elettronico, dovrà indicare con precisione le coordinate, le dimensioni e la specie dei nuovi impianti o di quelli abbattuti, e riportare in planimetria sia i manufatti, gli impianti e la viabilità di nuova realizzazione che le modifiche a quelli esistenti.

3. Il censimento viene aggiornato con cadenza biennale, è pubblico ed è quindi a disposizione di chiunque lo voglia consultare.
4. Su ogni pianta censita dovrà essere apposta una targhetta ben visibile indicante il suo codice numerico o alfanumerico al fine di individuare con esattezza l'esemplare o la sua posizione, nonché di agevolare le eventuali segnalazioni da parte dei cittadini.

## Titolo VI

### Verde privato

#### *Art. 37 – Indirizzi gestionali*

1. Considerato l'elevato valore ambientale e paesaggistico dei parchi, giardini, di proprietà privata facenti parte integrante del tessuto urbano, al fine di valorizzare e preservare tale patrimonio ambientale, per le aree di verde privato, compatibilmente con situazioni di comprovata somma urgenza, valgono le prescrizioni indicate all' articolo 4 del presente Regolamento.
2. Gli interventi di abbattimento degli alberi in ambito privato rispondono a quanto previsto all'art.34 del presente Regolamento.
3. Gli interventi di abbattimento di alberi di cui all'articolo 4 comma (b) - *Alberi di pregio* - devono essere sottoposti al parere dell'Ufficio competente per la manutenzione del verde comunale, previa presentazione di istanza corredata da perizia di un professionista abilitato iscritto all'ordine (dottore Agronomo, dottore Forestale, Perito Agrario) comprovante l'effettiva necessità dell'abbattimento o dell'intervento proposto, di documentazione fotografica, e completa degli elementi sufficienti ad una valutazione esaustiva ed oggettiva. Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti a spese dell'istante indicando nell'istanza le specie prescelte per le sostituzioni, da scegliersi privilegiando quelle consigliate all'Allegato B.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, previa attenta valutazione della singola fattispecie. Decorso tale termine si applica il silenzio assenso di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii.
5. Gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale di alberi di cui all'articolo 4 comma (c) – *Alberi monumentali* - sono sottoposti alla normativa sovraordinata di riferimento.
6. La messa a dimora di nuove alberature dovrà rispettare le distanze dai confini previste dal Codice della Strada e dal Codice Civile.

*Art. 38 - Realizzazione di opere edili private*

1. I progetti relativi ad interventi edilizi soggetti al rilascio del permesso di costruire devono espressamente dare atto dell'esistenza o meno di alberature, nonché la compatibilità con l'intervento edilizio proposto. Nel caso l'intervento interferisse con gli esemplari arborei, tali progetti dovranno essere inoltrati dal richiedente all'Ufficio competente della Edilizia Privata corredati di cartografia rappresentante lo stato di fatto e lo stato di progetto con l'indicazione del numero degli esemplari arborei da abbattere, le specie, la circonferenza degli individui a 1,3 mt da terra, le foto dei luoghi e la relazione di un tecnico abilitato (dott. Agronomo, dott. Forestale, Perito Agrario) e supportato dalle eventuali consulenze specialistiche necessarie, con l'eventuale progetto di riqualificazione del verde. In questo caso l'autorizzazione all'abbattimento degli alberi è assorbita nel permesso di costruire quindi è soggetta all'autorizzazione dell'Ufficio competente della Edilizia Privata, il quale provvede in merito acquisendo il parere preventivo dell'Ufficio competente alla manutenzione del verde comunale.
2. Nei progetti relativi ad interventi di edilizia, soggetti a comunicazione agli Uffici competenti, devono essere contenute indicazioni circa l'interferenza dell'intervento con alberature. In questo caso, la denuncia comprenderà anche il parere dell'Ufficio competente per la manutenzione del verde comunale.
3. Fatto salvo per gli alberi di pregio (di cui all'art. 4), i progetti relativi ad interventi di edilizia privata che interferiscono con alberi pubblici devono essere inoltrati all'Ufficio competente per la manutenzione del verde comunale, il quale esprimerà un parere preventivo.

**Titolo VII****Sanzioni relative alla violazione delle norme sul rispetto e d'uso del verde***Art. 39 – Vigilanza*

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di servizi pubblici.

*Art. 40 – Sanzioni*

1. Fatto comunque salvo quanto già disciplinato dalla normativa vigente in materia ambientale e di circolazione stradale, le violazioni delle disposizioni di cui al presente Atto comportano sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Le infrazioni al presente atto sono punite con sanzioni da € 25,00 (Euro venticinque/00) a € 500,00 (Euro cinquecento/00) secondo gravità ed estensione. Alle sanzioni amministrative per il presente Atto si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24/11/1981 n. 689.
2. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta inoltre, l'obbligo di ripristino e di risarcimento del danno, ove accertato, in base alle tabelle allegate.

## **Titolo VIII**

### **Norme finali**

#### *Art. 41 – Abrogazioni*

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente "Programma di conduzione, manutenzione e tutela del patrimonio verde urbano" in appendice alla Delibera di Giunta Comunale n. 791 del 6/12/2011.

#### *Art. 42– Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento del Verde Pubblico entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione consigliare di approvazione.
2. Il presente regolamento non si applica ai progetti presentati al protocollo generale del Comune antecedentemente all'approvazione di cui al primo comma.

#### *Art. 43 – Clausola finale.*

1. In esecuzione al presente regolamento si rinvia all'approvazione della Giunta Municipale l'adozione di atti attuativi aventi natura specificatamente tecnica (come ad es. la definizione di una metodologia di calcolo per la contabilità dei crediti di carbonio per il verde).

**ALLEGATO A***Stima del valore ornamentale*

Esso rappresenta quel valore (Vo) che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero (in caso di abbattimento), adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni, condizioni di salute, condizioni generali della pianta. Il valore della pianta (Vo) è commisurato alle seguenti variabili: (A) prezzo di base, (B) indice estetico e dello stato sanitario, (C) indice di posizione, (D) indice di dimensione, (E) indice di deprezzamento. L'indennizzo (I) è pari al valore (Vo) addizionato dei costi relativi all'eventuale intervento da parte dell'Ufficio competente per la manutenzione del verde comunale. Tutte le valutazioni sono effettuate ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente per la manutenzione del verde comunale.

Prezzo di base (A): equivale ad un decimo (1/10) del prezzo di acquisto di un albero in determinate condizioni di sviluppo. In particolare, il prezzo da dividere per 10 è il prezzo previsto in Elenco Prezzi per le Opere Pubbliche della Regione Puglia, per piante aventi un tronco di circonferenza cm 14-16 misurato ad un metro da terra, dopo aver applicato a questo prezzo una decurtazione del 60%.

Indice estetico e dello stato sanitario (B): il coefficiente ha un intervallo variabile da 0,1 a 10 in relazione all'aspetto estetico, all'inserimento o meno in un complesso di piante (alberi in gruppo, in filari o isolati) e alle condizioni fitosanitarie.

STATO SANITARIO, VEGETATIVO E POSIZIONE DELL'ALBERO	INDICE
Pianta sana, vigorosa, esemplare, monumentale, particolarmente di pregio	10
Pianta sana, vigorosa, in gruppo (più di 2 piante) o in filare	8
Pianta sana, media vigoria, solitaria	6
Pianta sana, media vigoria, in gruppo o in filare	4
Pianta poco vigorosa o comunque non sana, o a fine ciclo vegetativo, solitaria	2
Pianta poco vigorosa o comunque non sana, o a fine ciclo vegetativo, o malformata, in gruppo (più di 2 piante) o filare	1
Pianta senza vigore, ammalata, in gruppo o filare	0,5
Pianta senza valore	0,1

Indice di posizione (C): il coefficiente può oscillare da un minimo di 1 a un massimo di 10 in funzione dell'area nella quale è ubicata la pianta, considerando che vi sia una correlazione stretta tra il valore delle piante e il valore delle aree su cui esse sono collocate.

UBICAZIONE PIANTA	INDICE
Centro storico, giardino vincolato, o altro sito di particolare e riconosciuto pregio	10
Città	8
In media periferia	5
Periferia	2
Zone rurali, artigianali o assimilabili	1

Indice delle dimensioni D: è correlato con la circonferenza del tronco ad un metro di altezza del suolo. L'indice esprime l'aumento di valore in funzione dell'età dell'albero e, nel contempo, la diminuzione di valore in rapporto alle possibilità di sopravvivenza per gli alberi più vecchi. Per valori di circonferenza compresi tra un estremo e il successivo delle classi previste, si adotta la seguente approssimazione: ultima cifra compresa tra 0 e 4,00 approssimazione alla classe più bassa; ultima cifra compresa tra 4,01 e 9,99 approssimazione alla classe più alta.

Circonferenza in cm	Coefficiente D
30	1
40	1,4
50	2
60	2,8
70	3,8
80	5
90	6,4
100	8
110	9,5
120	11
130	12,5
140	14
150	15
160	16
170	17
180	18
190	29
200	20
210	21
240	22
260	23
280	24
300	25
320	26
340	27
360	28
380	29
400	30
420	31
440	32
460	33
480	34
500	35
600	40
700	45
800	50

Tabella riportante l'indice (D) in relazione alla circonferenza della/e pianta/e oggetto di stima.

Indice di deprezzamento E:

è correlato al deprezzamento della pianta per la presenza di danni e ferite, cavità, capitozzature, mancata manutenzione. L'indice (E) è espresso in % da dedurre dalla somma del valore stimato con gli indici precedenti.

Descrizione	INDICE
Piante con danni o ferite di modesta entità	30%
Piante mantenute in dimensioni ridotte per es. per esigenze di messa in sicurezza, di stabilità, allevamento produttivo, o altro. Piante non potate / non mantenute da tempo (vegetazione folta o affastellata, assenza di evidenze di costante manutenzione, etc.).	50%
Piante con cavità, e/o ferite, e/o danni al colletto, e/o segni di invecchiamento/debitazione apparato radicale; piante comunque da ridurre per motivi di stabilità.	70%
Piante con ferite e cavità rilevanti.	80%
Piante comunque di prossimo abbattimento per motivi di stabilità	90%

Il valore della/e pianta/e sarà uguale al prodotto tra il prezzo di base e il valore degli indici suddetti secondo la seguente formula:

$$V.o. = (A \times B \times C \times D) - E$$

L'indennizzo complessivo da corrispondere sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. + S.a.$$

dove:

I = indennizzo

Vo = valore ornamentale (come precedentemente stimato)

S.a. = Eventuali Spese accessorie (ad. es. abbattimento, oneri di smaltimento, etc.)

### ***Sinistro parziale***

Nel caso di sinistro che provochi solamente un danno parziale all'albero e che comunque non comporti un suo abbattimento, il metodo seguito adotta i seguenti criteri di valutazione:

#### Ferite al tronco e scortecciamento

L'indennizzo è direttamente proporzionale al danno subito. L'entità fisica del danno è espresso in termini percentuali sulla base della lesione inferta al tronco, comparata con la circonferenza dello stesso. Anche in questo caso, vanno addizionate le spese accessorie (S.a.) eventualmente da sostenere.

Lesioni in % della circonferenza	Indennità in % del valore dell'albero
Fino a 10	-
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	40
Fino a 40	45
Oltre 40	50

Nella valutazione del danno questo metodo tiene conto anche di eventuali menomazioni fisiologiche derivanti da attacchi fungini, favoriti dalle lesioni riportate.

#### Interventi sulla chioma

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento. Anche in questo caso, vanno addizionate le spese accessorie (S.a.) eventualmente da sostenere.

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = [(V.o.p. - V.o.s) \times 0,5] + S.a.$$

dove:

- I = Indennizzo spettante
- V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento
- V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento
- S.a. = Spese accessorie (ad. es. potatura, spalatura, tutoraggio, oneri di smaltimento, etc.)

#### *Stima del danno biologico all'apparato radicale*

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale. Tale indennità (D.B.) è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori, addizionato delle eventuali Spese accessorie (S.a.) da sostenersi.

L'indennizzo è determinato dalla seguente formula:

$$I = D.B. + S.a.$$

dove l'importo stimato per il Danno Biologico (D.B.) è determinato dalla seguente formula applicata alla metà (50%) del valore ornamentale:

$$D.B. = (V.o. \times 0,5) \times H$$

e dove

V.o. = Valore ornamentale (come stimato secondo la metodologia già illustrata)

H = Incidenza percentuale delle radici asportate.

Qualora siano presenti più tipologie di danno, e nel caso non si proceda all'abbattimento, si procederà alla sommatoria delle singole stime dei danni presenti.

**ALLEGATO B***Specie vegetali consigliate nel territorio comunale*

NUM.	NOME	NOME COMUNE	ALTEZZA (m)	DIAMETRO CHIOMA (m)
1	Acer campestre	Acero campestre	15	6
2	Acer monspessulanum	Acero minore	10	5
3	Albizia julibrissin	Gaggia arborea / Albizzia	12	6
4	Arbutus unedo	Corbezzolo	9	4
5	Catalpa bignonioides	Catalpa	10	8
6	Cedrus atlantica	Cedro dell'Atlante	30	15
7	Celtis australis	Bagolaro	15	12
8	Ceratonia siliqua	Carrubo	10	7
9	Cercis siliquastrum	Albero di Giuda	10	6
10	Chamaerops humilis	Palma di S.Pietro	8	5
11	Citrus aurantium	Arancio amaro	8	5
12	Corylus colurna	Colurno / Nocciolo turco	20	10
13	Crataegus azarolus	Azzeruolo	8	4
14	Crataegus monogyna 'Stricta'	Biancospino a forma stretta	6	3
15	Cupressus sempervirens	Cipresso	20	6
16	Eleagnus angustifolia	Olivagno	6	4
17	Eriobotrya japonica	Nespolo del Giappone	8	6
18	Fraxinus ornus	Orniello	10	6
19	Ginkgo biloba	Ginkgo	20	8
20	Gleditsia triacanthos var. inermis	Spino di Giuda var. inerme	20	10
21	Hibiscus syriacus	Ibisco cinese	6	3
22	Juglans regia	Noce	25	12
23	Juniperus phoenicea	Ginepro fenicio	6	4
24	Laburnum anagyroides	Maggiociondolo	10	5
25	Lagerstroemia indica	Lagerstroemia	7	5
26	Laurus nobilis	Alloro	12	8
27	Ligustrum lucidum	Ligustro lucido	10	4
28	Melia azedarach	Albero dei rosari	15	6
29	Mespilus germanica	Nespolo	7	4
30	Morus alba	Gelso bianco	15	8
31	Morus nigra	Gelso nero	10	7
32	Nerium oleander	Oleandro	6	3
33	Phoenix canariensis	Palma delle Canarie	15	6
34	Phoenix dactylifera	Palma da datteri	20	7
35	Pinus halepensis	Pino di Aleppo	25	8

*Segue dalla pagina precedente:*

NUM.	NOME	NOME COMUNE	ALTEZZA (m)	DIAMETRO CHIOMA (m)
36	Pinus pinea	Pino domestico / Pino da pinoli	25	10
37	Pistacia terebinthus	Terebinto	5	3
38	Platanus acerifolia (P. hybrida)	Platano	20	10
39	Populus nigra 'Italica'	Pioppo cipressino	30	5
40	Prunus cerasifera 'Pissardii'	Mirabolano porporino	8	5
41	Punica granatum	Melograno	8	4
42	Quercus cerris	Cerro	30	10
43	Quercus coccifera	Coccifera	15	5
44	Quercus ilex	Leccio	25	15
45	Quercus pubescens	Roverella	20	8
46	Quercus suber	Sughera	20	10
47	Quercus trojana	Fragno	20	10
48	Schinus molle	Falso pepe	10	7
49	Sophora japonica	Sofora del Giappone	15	8
50	Sorbus domestica	Sorbo	12	5
51	Tamarix gallica	Tamerice comune	8	4
52	Tamarix africana	Tamerice maggiore	7	4
53	Tilia cordata	Tiglio selvatico	25	12
54	Tilia x vulgaris	Tiglio intermedio	20	12
55	Trachicarpus fortunei	Trachicarpus	12	6
56	Ulmus minor	Olmo campestre	30	10
57	Washingtonia filifera	Palma californiana	20	6
58	Washingtonia robusta	Palma messicana	20	5
59	Zizyphus jujuba	Giuggiolo	7	4

*NOTA: Il presente elenco non costituisce una lista di specie da utilizzare a priori nel verde urbano. Esso difatti non è esaustivo poiché, a seguito di analisi dei fattori stagionali, paesaggistici, gestionali, ecc. è comunque possibile individuare altre specie da mettere a dimora; viceversa, localmente possono essere presenti fattori limitanti o addirittura contrastanti l'attecchimento e lo sviluppo delle specie qui elencate.*

*In ogni caso occorrerà valutare la presenza nel territorio di gravi fitopatie, che possono determinare la necessità o l'opportunità di non impiegare determinate specie e privilegiare materiale vivaistico con limitate necessità di manutenzione, quali ad esempio varietà e cultivar scarsamente pollonanti, non fruttificanti, ecc.*

NUM.	NOME	NOME COMUNE
1	Arbutus unedo	Corbezzolo
2	Buddleja davidii	Albero delle farfalle
3	Buxus sempervirens	Bosso comune
4	Calicotome villosa	Sparzio villosa
5	Cistus incanus	Cisto villosa / C. rosso
6	Cistus monspeliensis	Cisto marino
7	Cistus salvifolius	Cisto femmina
8	Cotoneaster spp.	Cotognastro specie varie
9	Juniperus phoenicea	Ginepro fenicio
10	Ligustrum vulgare	Ligustro comune
11	Lonicera caprifolium	Caprifoglio
12	Myoporum insulare	Mioporo australiano
13	Myoporum laetum	Mioporo lieto
14	Myrtus communis	Mirto
15	Phillyrea latifolia	Fillirea latofoglia / Ilatro
16	Phillyrea angustifolia	Ilatro sottile
17	Pistacia lentiscus	Lentisco
18	Pyracanta coccinea	Agazzino
19	Rhamnus alaternus	Alaterno
20	Rosmarinus officinalis	Rosmarino
21	Ruscus aculeatus	Pungitopo
22	Ruscus hypoglossum	Ruscolo maggiore
23	Syringa vulgaris	Lillà
24	Viburnum tinus	Viburno tino
25	Vinca minor	Pervinca minore
26	Vitex agnus-castus	Agnocasto

*NOTA: Il presente elenco non costituisce una lista di specie da utilizzare a priori nel verde urbano. Esso difatti non è esaustivo poiché, a seguito di analisi dei fattori stagionali, paesaggistici, gestionali, ecc. è comunque possibile individuare altre specie da mettere a dimora; viceversa, localmente possono essere presenti fattori limitanti o addirittura contrastanti l'attecchimento e lo sviluppo delle specie qui elencate.*

*In ogni caso occorrerà valutare la presenza nel territorio di gravi fitopatie, che possono determinare la necessità o l'opportunità di non impiegare determinate specie e privilegiare materiale vivaistico con limitate necessità di manutenzione, quali ad esempio varietà e cultivar scarsamente pollonanti, non fruttificanti, ecc.*